

29 MAG 2018

AULA 'A'



13476.18

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 15438/2013

SEZIONE LAVORO

Cron. 13476

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Ud. 07/02/2018

Dott. LAURA CURCIO

- Consigliere - PU

Dott. ROSA ARIENZO

- Consigliere -

Dott. FEDERICO DE GREGORIO

- Consigliere -

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15438-2013 proposto da:

... complessive/10, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI ZENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO BOLDRINI, giusta procura in atti;

- *ricorrente* -

2018

543

contro

... S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO n.3/A, presso lo studio

ESSENTIALS OF THE LAW OF SECURITY

Copia comunicata ai soli fini dell'art. 133 CPC

dell'avvocato PAOLO DE BERARDINIS, che la rappresenta
e difende unitamente all'avvocato LUCA D'ANDREA,
giusta procura in atti;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 276/2013 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 02/04/2013 r.g.l. n.
151/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato MANUEL PIRAS per delega verbale
Avvocato FRANCO BOLDRINI;

udito l'Avvocato VINCENZO MOZZI per delega verbale
Avvocato LUCA D'ANDREA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke. To the right of the signature, there is a single vertical line.

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale il ricorrente aveva chiesto accertarsi il diritto all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. per effetto dello svolgimento delle corrispondenti mansioni per un periodo superiore a tre mesi.

1.1. La statuizione di secondo grado è stata fondata sulla preliminare considerazione che le mansioni in concreto espletate dal ricorrente quale addetto all'impianto fisso denominato "Centrambiente", andavano rapportate a quelle previste dal contratto collettivo 2003 per l'area operativa funzionale "Impianti e Officine" e non, come ritenuto dalla sentenza di primo grado e preteso dal ricorrente, all'area "Spazzamento e raccolta e attività accessorie e complementari"; il 4° livello reclamato dal dipendente, rapportato area operativa funzionale di riferimento, tenuto conto della valenza significativa delle declaratorie dei profili professionali esemplificativi indicati come corrispondenti ai vari livelli, escludeva il diritto del ricorrente al superiore inquadramento sia per difetto dell'essenziale requisito rappresentato dalla titolarità di patente di categoria C, sia perché dalla prova orale era emersa la assenza di responsabilità di gestione dell'impianto e di preparazione adeguata per coordinare gli altri operai e svolgere le funzioni polivalenti richieste nel Centrambiente.

1.2. Il giudice di appello ha, altresì, escluso la fondatezza della pretesa di inquadramento superiore alla stregua della cd. promozione automatica di cui all'art. 2103 comma 1 parte 2° cod. osservando che il bando di selezione per il personale di normale assegnazione, invocato dall'originario ricorrente, riservava la selezione al solo personale in possesso della patente di categoria C come requisito essenziale per la partecipazione alla selezione.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

2.1. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. .

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall'inquadramento del ricorrente, sin dal momento dell'assunzione del 1994 nell'ambito

dell'area "Spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari" di cui al c.c.n.l. 2003. Assume che tale circostanza, mai contestata ed, anzi, ammessa da controparte, valutata unitamente agli esiti della prova orale dalla quale era emerso che il ~~lavoratore~~ era l'unico addetto al Centrambiente e svolgeva tutte le mansioni del settore, fatta eccezione per la movimentazione saltuaria dell'unico mezzo per la guida del quale era richiesta la patente di categoria C, ove presa in esame dal giudice di appello avrebbe comportato l'accertamento del diritto all'inquadramento reclamato .

2. Con il secondo motivo denuncia, in via subordinata, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dallo svolgimento dell'attività di registrazione dati nel computer relativamente alla qualità e quantità di rifiuti oggetto di conferimento da parte degli utenti presso l'impianto Centrambiente . Sostiene, infatti che il'utilizzo di tali strumenti informatici costituiva, di per sé solo, elemento decisivo al fine dell'inquadramento nel 4° livello ed in questa prospettiva contesta l'essenzialità del possesso della patente categoria C richiamando anche precedente pronunzia del giudice di legittimità (Cass 14/02/2011 n. 3602) che assume conferente.

3. Con il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, rappresentato dall'essere stato il ~~lavoratore~~ addetto al Centrambiente anche nei due anni precedenti l'entrata in vigore del c.c.n.l. 2003 ; si duole, in particolare, che il giudice di appello non aveva in alcun modo verificato se le mansioni svolte all'epoca dal lavoratore erano riconducibili al 4° livello di cui alle declaratorie previste dal c.c.n.l. 1995 all'epoca vigente; sostiene, infatti, che le mansioni svolte in tale periodo corrispondevano esattamente a quelle descritte nel bando di concorso interno ed assume che il possesso della patente di categoria C non poteva essere riferito al bando di concorso quale requisito indefettibile atteso che in detto bando non si faceva mai riferimento alla guida dei veicoli nella parte relativa alle prove attitudinali.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 345, 416 comma 2, 437 comma 2 cod. proc. civ. . Premesso che controparte, nelle difese iniziali, non aveva mai contestato che alla fattispecie in esame dovesse applicarsi l'inquadramento relativo all' area "Spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari", e che solo con la memoria del 15 settembre 2007, aveva sollevato eccezioni di merito, senza peraltro indicare la concreta l'area di riferimento per l'inquadramento del lavoratore, area che veniva individuata solo con il ricorso in

appello, deduce l'errore della sentenza impugnata per non avere accolto le eccezioni di tardività e decadenza formulate a riguardo dal ~~conferente~~.

5. Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi, censurando, in sintesi, la "sussunzione" delle mansioni svolte nell'area "Impianti e Officina". Sostiene, infatti che, al fine della corretta verifica dell'area al quale in relazione alla quale andava verificato l'inquadramento del dipendente non venivano in rilievo lo stabile o l'ambiente nel quale viene svolta l'attività ma le intrinseche caratteristiche di quest'ultima. Nel caso di specie l'attività espletata presso il Centrambiente era rappresentata, essenzialmente, dalla raccolta e cernita di materiali rifiutati e recati sul posto dai conferenti. Tale attività, seppure collegata, era del tutto differente da quella presa in considerazione dalle declaratorie dell'area " Impianti e Officina" del c.c.n.l. 2003 (art. 14) riferita al personale addetto ad attività di manutenzione degli impianti fissi e mobili nonché alle attività di officina ivi compresa la riparazione e manutenzione delle attrezzature, dei macchinari e degli autoveicoli, attività queste ultime che il ~~conferente~~ non era mai stato chiamato a svolgere, non avendone, peraltro, le competenze necessarie. In ogni caso, ove rapportate alle declaratorie dell'area " Impianti e Officine" le mansioni del ~~conferente~~ avrebbero dovuto essere ricondotte esclusivamente a quelle del 4° livello posto che nell'ambito del terzo livello è tassativamente esclusa la attività di registrazione. Le mansioni da svolgere presso il Centrambiente, come descritte nel bando interno di concorso collimavano esattamente con la declaratoria corrispondente al 4° livello del c.c.n.l. 1995 la quale prevede il requisito del possesso della categoria C nella sola parte dedicata ai profili e funzioni esemplificativi e solo in relazione al trasporto dei mezzi aziendali e riconosce tale inquadramento, fra gli altri, alla figura dell'operatore di CED.

6. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Premessa in relazione al denunciato vizio di motivazione l'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 360, comma 1 n. 5, cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, si rileva che tale motivo non è articolato con modalità idonee alla valida censura della decisione. Le Sezioni unite di questa Corte, con riferimento alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all'art. 360 comma primo n. 5 cod. proc. civ., hanno chiarito che "la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al

"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione". (Cass. Sez. Un., 07/04/2014 n.8053). In particolare, è stato precisato che il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). In conseguenza la parte ricorrente sarà tenuta ad indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il *fatto storico*, il cui esame sia stato omesso, il *dato* testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il *come* e il *quando* (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione.

6.1. Parte ricorrente non si è attenuto a tali prescrizioni posto che non ha, innanzitutto, chiarito come ed in che termini la circostanza del pregresso inquadramento sin dall'assunzione nell'area "Spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari" poteva dirsi acquisita nell'ambito del giudizio di merito. In ogni caso, al di là di tale assorbente rilievo, la circostanza in questione appare priva di decisività avendo il giudice di appello chiaramente dimostrato di ritenere dirimente, al fine della verifica del diritto al superiore inquadramento, l'assegnazione del *posto* all'impianto Centrambiente attribuendo, quindi, *pregnanza*, nell'individuazione delle declaratorie contrattuali di area, al dato di fatto dell'ambito di espletamento delle asserite superiori mansioni, con implicito disconoscimento del rilievo dell'inquadramento formale. Parimenti privo di decisività il generico riferimento agli esiti della prova orale inteso a sollecitare una *ivalutazione* del materiale probatorio non consentita al legittimità (Cass. 4/11/2013 n. 24679, Cass.

16/12/2011 n. 2197, Cass. 21/9/2006 n. 20455, Cass. 4/4/2006 n. 7846, Cass. 7/2/2004 n. 2357).

7. Il secondo motivo di ricorso, svolto in via subordinata, risulta infondato per l'assorbente considerazione che non vi è stato alcun omesso esame da parte del giudice d'appello della circostanza rappresentata dall'uso di strumenti informatici da parte del ~~centrambiente~~. La sentenza impugnata ha, infatti, dimostrato di tenere ben presente l'utilizzo di tali strumenti informatici avendo dato espressamente atto che le mansioni amministrative espletate dal dipendente presso il Centrambiente comportavano anche l'inserimento dati sul p.c. dei rifiuti conferiti dagli utenti e della relativa quantità. Le ulteriori censure relative alla esclusione della necessità del possesso della patente di categoria C), risultano inammissibili per la loro genericità dovendo altresì rilevarsi che il riferimento a precedente di legittimità costituito da Cass. 3602/2011 non appare dirimente atteso che la questione controversa in quel giudizio atteneva alla verifica della essenzialità del possesso della patente di categoria C per l'inquadramento nel 4° livello dell'area "Conduzioni" e quindi non dell'area "Impianti e Officine" .

8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per una pluralità di profili. Innanzitutto parte ricorrente non specifica il dato in base al quale, con riferimento al giudizio di merito, deve ritenersi acquisita la circostanza (e cioè svolgimento delle mansioni di addetto al Centrambiente nei due anni precedenti l'entrata in vigore del c.c.n.l. 2003) il cui esame assume omesso, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento all'allegazione contenuta nel ricorso di primo grado; in secondo luogo non spiega le ragioni della decisività di tale fatto al fine del corretto inquadramento del dipendente ; infine il riferimento al c.c.n.l. non è corredato della trascrizione del testo della clausola collettiva alla base della censura articolata e dell'allegazione dell'avvenuta produzione dello stesso nelle fasi di merito e dei dati necessari a consentirne il reperimento, come invece prescritto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (Cass. 12/12/2014, n. 26174).

9. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto la censure articolate non sono sorrette dalla adeguata esposizione della vicenda processuale indispensabile a dare contezza del denunciato vizio di attività del giudice di appello. In particolare parte ricorrente non dimostra con riferimento alle allegazioni e deduzioni difensive delle parti nelle fasi di merito che non era in controversia l'applicabilità alla fattispecie in esame delle declaratorie riferite all'area "Spazzamento e raccolta e attività

accessorie e complementari". E' in ogni caso da rilevare che la contestazione di ascrivibilità di una mansione ad un area o ad un livello piuttosto che ad un altro del contratto collettivo non costituisce, come sembra, invece, adombrare l'odierno ricorrente, una eccezione in senso stretto ; sin tratta,infatti, di una mera difesa non essendo il datore di lavoro onerato di alcuna specifica allegazione delle qualifiche spettanti (Cass. 23/01/2003 1012).

10. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile incorrendo nella violazione dell'art 366 n. 6 cod. proc. civ. già rilevata in relazione al terzo motivo del ricorso in esame stante la mancata trascrizione in ricorso dei documenti – clausole contratto collettivo - alla base del motivo e la mancata indicazione dei dati idonei a consentirne la reperibilità nell'ambito del giudizio di merito.

11. A tanto consegue il rigetto del ricorso.

12. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

13. La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.


Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art.13.

Roma, 7 febbraio 2018

Il Consigliere relatore

Il Presidente

Giovanni Ruello
Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO
Giovanni Ruello



[Signature]

